

ESENTE



11309/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 28/02/2019 - CC

R.G.N. 13992/2018

Oran. 11309.

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13992-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

PREFETTO di MILANO, MINISTERO DELL'INTERNO
(omissis) ;

- *intimati* -

avverso l'ordinanza n. R.G. 53208/2017 del GIUDICE DI PACE di
MILANO, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

2357
19

Rilevato che:

(omissis) impugnava il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Milano, deducendo, per quanto qui rileva, di aver inteso proporre domanda di protezione internazionale in sede di primo accesso;

nella resistenza dell'amministrazione, il giudice di pace respingeva l'opposizione poiché dal foglio notizie compilato dal richiedente era emerso che egli aveva dichiarato di esser giunto in Italia perché orfano e accusato di furto nel paese di origine (il (omissis));

ad avviso del giudice di pace, quindi, in tale condizione doveva reputarsi corretta e comunque non abusiva la valutazione della questura di Milano circa l'insussistenza dei requisiti per accedere alla protezione internazionale, non avendo il ricorrente provato l'esistenza dei presupposti a essa associati;

(omissis) ricorre per cassazione facendo rilevare, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, atteso che il decreto di espulsione era stato adottato dopo che egli si era recato presso gli uffici di questura al fine di presentare una "richiesta di asilo politico", sulla quale né il prefetto né il questore avevano titolo per interloquire, essendo la relativa valutazione riservata alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Considerato che:

il ricorso è nei termini che seguono manifestamente fondato;

l'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 prevede e disciplina il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di protezione internazionale, che egli ha parimenti diritto di formulare in sede di accesso;

ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. cit. le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4;

a sua volta l'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti soltanto a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26;

come questa Corte ha già sottolineato, chi ha proposto domanda di protezione internazionale è poi autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda stessa, con la sola salvezza delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008 (v. Cass. n. 19819-18, seppure in tema di asilo);

tutto ciò comporta che, da un lato, sussiste il divieto di espulsione in presenza della rituale proposizione della domanda di protezione e, dall'altro, che non la questura (come implicitamente ritenuto dal giudice di pace nel caso di specie) ma unicamente la commissione territoriale è legittimata a esaminare il merito della suddetta eventuale domanda;

ora per quel che risulta dal ricorso il questore di Milano, dopo che il ricorrente si era presentato per fare la domanda "di asilo politico", aveva attinto notizie sulle relative motivazioni (come emergenti dal foglio notizie mentovato dal giudice di pace) e, valutando negativamente la congruità delle medesime, aveva trasmesso gli atti direttamente al prefetto per l'emissione del decreto espulsivo;

in ciò tuttavia è da ravvisare l'illegittimità del provvedimento, erroneamente non colta dal giudice di pace, poiché con tale agire gli organi dell'amministrazione hanno di fatto impedito al ricorrente di ottenere dall'unico soggetto a ciò deputato (la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) la verifica delle condizioni di ammissibilità (e di eventuale fondatezza) della domanda che egli aveva intenzione (oltre che pieno diritto) di avanzare;

il ricorso va dunque accolto e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa anche nel merito (ex art. 384 cod. proc. civ.) con pronuncia di annullamento del decreto di espulsione;

le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; condanna l'amministrazione alle spese processuali, che liquida in 1.100,00 EUR per la fase di merito e 2.100,00 EUR per quella di legittimità, somme entrambe comprensive dell'importo di 100,00 EUR a titolo di esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

26 APR. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

